

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2849

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DE PASQUALE, Busetto, Nannuzzi, Misèfari, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Giorgi, Cianca, Beccastrini, Cavazzini, Arenella**

Presentata il 24 febbraio 1961

Norme relative all'inquadramento nei ruoli aggiunti, in base al titolo di studio e alle mansioni effettivamente svolte, di alcune categorie di dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è dettata dalla necessità di sanare una situazione di fatto, che da anni si osserva nell'Amministrazione dei lavori pubblici e di eliminare l'attuale discriminazione fra i dipendenti della suddetta amministrazione a parità di condizioni.

Molti impiegati si trovano inquadrati in una categoria inferiore a quella che loro spetta in base al titolo di studio ed alle mansioni svolte. E ciò non sembra né giusto né equo.

Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concerne nte la istituzione dei ruoli speciali transitori e la successiva legge 5 giugno 1951, n. 376, avrebbero dovuto disciplinare in maniera uniforme e coordinata il rapporto d'impiego, il trattamento economico e giuridico di tutti quegli impiegati che erano stati assunti, con le qualifiche più disparate, per far fronte alle aumentate esigenze delle Amministrazioni dello Stato ed alle necessità derivate dalle eccezionali situazioni venutesi a creare nel periodo bellico e post-bellico.

Con l'approvazione del decreto legislativo n. 262 e della legge n. 376 si sperava che gli Organi responsabili, così come era avvenuto

in sede di formulazione delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato approvate, poi, con regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, avrebbero tenuto presenti alcune direttive essenziali equitative.

Nella medesima Amministrazione dei lavori pubblici, attualmente, un'aliquota di personale, individuabile e numericamente ristretta, viene sottoposta ad una grave restrizione morale ed economica. Pur essendo stata assunta, come tutto quanto il rimanente personale, senza alcun valutativo concorso od esame, è arbitrariamente e ingiustamente inquadrata in una categoria di impiego non corrispondente al titolo di studio posseduto, e, nella totalità dei casi, alle mansioni di fatto espletate.

Gli interessati, che pazienti e fiduciosi avevano sperato in una equa soluzione del loro particolare problema, hanno accolto il decreto legislativo n. 262 e la legge integrativa n. 376 con grande amarezza e delusione.

In proposito è necessario far rilevare che l'articolo 1 stabilì che detto personale dovesse essere inquadrato nei gruppi A, B, e C degli stessi ruoli transitori, in corrispon-

denza delle categorie d'impiego cui trovavasi assegnato alla data del decreto stesso e l'articolo 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, prevedeva il collocamento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *C* prescindendo dal titolo di studio; osservazione questa, che fa rilevare come il legislatore, mentre ha voluto benevolmente e favorevolmente sistemare una determinata aliquota di personale, ha trascurato, invece, di considerare, nella giusta misura, coloro i quali si trovavano in possesso dei requisiti previsti dai regi decreti 30 novembre 1923, n. 2960, e 4 febbraio 1937, n. 100, e cioè coloro i quali erano in possesso di titolo di studio richiesto per le categorie superiori a quella di impiego.

In conseguenza di ciò, la proposta di conferire al titolo di studio quella importanza che viene ad esso normalmente riconosciuta dagli ordinamenti della pubblica Amministrazione non ha mancato di sollecitare la iniziativa di vari settori della Camera, non avendo il legislatore provveduto a sanare le situazioni di inferiorità dei dipendenti muniti di diploma e inquadrati nella carriera esecutiva, neppure con la citata legge 3 giugno 1951, n. 376, che dettava norme di attuazione e di integrazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Inoltre è necessario far rilevare che l'ingiustizia riservata al personale di cui alla presente proposta, divenne più appariscente dopo l'entrata in vigore delle seguenti leggi:

1°) decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, in base al quale il personale di gruppo *B* della carriera di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno munito di laurea e quello non munito di laurea, ma appartenente all'Amministrazione stessa dal 30 novembre 1923, è stato collocato, previo parere del Ministro dell'interno, nel ruolo di gruppo *A*;

2°) legge 19 marzo 1955, n. 520, in base alla quale il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, appartenente alla categoria di concetto (gruppo *B*) se provvisto del diploma di laurea è stato inquadrato nel ruolo di gruppo *A*;

3°) legge 31 ottobre 1955, n. 1053, in base alla quale i disegnatori del Ministero dei lavori pubblici già appartenenti al gruppo *C*, sono stati inquadrati, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'istituendo ruolo di gruppo *B* anche se sprovvisti del diploma di scuola media superiore;

4°) legge 21 ottobre 1957, n. 1080, in base alla quale gli ufficiali idraulici delle

opere idrauliche e di bonifica già appartenenti al gruppo *C* e come tali inquadrati dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nella carriera esecutiva, sono stati inquadrati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nel ruolo degli ufficiali idraulici della carriera di concetto anche se sprovvisti del diploma di scuola media superiore;

5°) legge 11 febbraio 1958, n. 57, in base alla quale agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, muniti alla data di entrata in vigore della legge stessa del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo *B*, ora carriera di concetto, è stata data la facoltà di presentare istanza per il passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e cioè nel ruolo della carriera di concetto.

La facoltà è stata estesa anche a coloro i quali, non possedendo, alla data di entrata in vigore della legge, il prescritto titolo di studio, abbiano a conseguirlo successivamente;

6°) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, in base al quale i dipendenti statali non di ruolo già di 4ª categoria, purché in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948, ed esplicanti mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere delle Amministrazioni dello Stato, spettano al personale di gruppo *C*, sono stati inquadrati nei contingenti degli impiegati non di ruolo di terza categoria e quindi nei ruoli speciali transitori corrispondenti al gruppo *C*;

7°) legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base alla quale i salariati che hanno di fatto esplicato mansioni di ufficio a far tempo dal 1° maggio 1958, sono stati nominati impiegati nel gruppo corrispondente al titolo di studio posseduto, con la facilitazione per coloro i quali ne erano assolutamente sprovvisti, di essere inquadrati nel gruppo *C*;

8°) legge 21 marzo 1958, n. 287, in base alla quale il personale non insegnante non di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore (personale di segreteria, tecnico ed ausiliario), purché in servizio da data anteriore al 1° dicembre 1957, è stato inquadrato in una delle categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, tenendo conto dei requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie e, qualora il titolo di studio non fosse corrispondente a quello richiesto per l'inquadramento nel ruolo relativo alle mansioni espletate, nel ruolo a cui dava accesso il titolo di studio posseduto.

E l'elenco potrebbe ancora continuare.

Giova notare che l'inquadramento di detto personale è stato disposto senza limitazione di

numero, superando, così, ogni barriera, che poteva frapporsi per il numero dei posti in organico disponibili ed, ancora, per i maggiori, ma pur modesti oneri finanziari che, dall'inquadramento stesso, derivavano.

Giova far notare e rimarcare, che le leggi sopra ricordate contrariamente ai principi che informarono il decreto legge n. 262, e che tanta amarezza determinarono nella categoria impiegatizia interessata, hanno valorizzato appieno il titolo di studio ed il personale venne inquadrato non già in gruppi corrispondenti alle categorie di impiego, ma, esclusivamente, in base al titolo di studio posseduto.

Un criterio di giustizia dovrebbe annullare, quindi, il trattamento usato nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 1° maggio 1948 e provvisto del titolo di studio superiore a quello prescritto per la categoria di impiego.

Si fa rilevare inoltre che la presente proposta prevede, fra l'altro, la possibilità per il personale che abbia ottenuto la nomina nel ruolo organico e che si sia trovato in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella carriera superiore nonché per beneficiare delle norme di cui alla presente proposta di legge, di optare su domanda, dal ruolo ordinario a quello dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

In tal modo si conferirà un unico trattamento al personale dei ruoli aggiunti ed a quello dei ruoli ordinari e si ovvierà anche ad uno scompaginamento di tutti i ruoli dell'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Criterio di giustizia dunque, per ovviare alla avvilente situazione del personale dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti interessato, disponendo con urgenza e con immediata ricorrenza, agli effetti giuridici ed amministrativi, il passaggio di esso dalla carriera inferiore a quella superiore in base al titolo di studio posseduto.

Sarebbe un provvedimento altamente meritorio che oltre a mettere fine ad una incresciosa situazione verificatasi per una serie di fatti e di circostanze e di erronee interpretazioni, nell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, eliminerebbe, per quanto possibile, quelle sperequazioni di carriera

determinate dai predetti provvedimenti particolari.

Non solo, ma si restituirebbe al titolo di studio la sua funzione selezionatrice delle capacità individuali, e, quindi, di razionale impiego del personale in servizio e, nel quadro della riforma della pubblica Amministrazione, si restituirebbe piena tranquillità ai funzionari lesi nelle loro aspettative di carriera.

Con l'invocato provvedimento non si violerebbe né l'articolo 97, comma 3°, della Carta costituzionale, né la norma con la quale, quanto da esso prescritto, fu tradotto in legge ordinaria, cioè il decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, articolo 3, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, appunto perché trattasi di personale già in servizio ed assunto, come il rimanente personale inquadrato, per effetto delle diverse leggi sopracitate, nel ruolo del gruppo superiore a quello di appartenenza.

Il problema non viene presentato oggi per la prima volta all'esame e al giudizio del Parlamento.

In passato infatti i diversi settori della Camera, consapevoli delle giuste rivendicazioni del personale impiegatizio interessato si sono resi promotori di analoghe proposte sia pure in senso estensivo e contemporaneamente per tutte le Amministrazioni dello Stato.

Appare dunque chiaro che la presente proposta risponde ad una esigenza morale e di giustizia nei confronti di una categoria di impiegati statali che è stata trascurata dal decreto legislativo n. 262 prima e dalla legge delegata poi, anche perché personale senza titolo di studio adeguato è stato inquadrato nel gruppo superiore ed è ovvio, quindi, che coloro i quali risultano in possesso dei requisiti necessari, aspirino ad essere inquadrati nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Si ritiene superfluo insistere oltre sulla difficile situazione economica e morale cui il personale in parola è costretto, pur svolgendo le mansioni proprie del personale della carriera superiore.

Siamo fiduciosi pertanto, onorevoli colleghi, che voi approverete la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti attualmente inquadrati nella carriera esecutiva, originariamente assunti con la qualifica di assistenti o applicati, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono muniti di diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrario o di perito minerario e che esplicano attività inerenti alla qualifica di geometra sono collocati, a domanda, entro due mesi, nei ruoli aggiunti del personale di concetto, categoria geometri del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 2

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti, attualmente inquadrati nella carriera esecutiva, originariamente assunti con la qualifica di assistenti o applicati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono muniti di diploma di abilitazione magistrale, maturità classica o scientifica, e che esplicano attività inerenti alla qualifica di segretario contabile, sono collocati, a domanda, entro due mesi, nei ruoli aggiunti del personale di concetto, categoria segretari contabili del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti attualmente inquadrati nella carriera esecutiva, originariamente assunti con le qualifiche di assistenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono muniti del diploma di maturità artistica oppure di diploma del museo artistico e che esplicano attività inerente alla qualifica di disegnatore sono collocati, a domanda, entro due mesi, nel ruolo corrispondente del personale di concetto, categoria disegnatori del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 4.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti, attualmente inquadrati nella carriera esecutiva, originariamente assunti con

la qualifica di assistenti o applicati, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono muniti del diploma di ragioniere, e che esplicano attività inerenti alla qualifica di ragioniere, sono collocati, a domanda, entro due mesi nel ruolo del personale di concetto, categoria ragionieri del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 5.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti attualmente inquadrati nella carriera esecutiva o di concetto, originariamente assunti nelle carriere esecutiva o di concetto, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono muniti di diploma di laurea in ingegneria o diverso da quello di ingegneria che risultino inquadrati in una delle carriere inferiori alla direttiva, possono, a domanda, entro due mesi, ottenere l'inquadramento nella carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici o di quella Amministrazione dello Stato, ove il titolo di studio è valido per tale inquadramento.

ART. 6.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti attualmente inquadrati nella carriera del personale ausiliario, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono muniti della licenza di scuola media inferiore, sono collocati, a domanda, entro due mesi, nei ruoli aggiunti del personale della carriera esecutiva del personale del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 7.

I dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, appartenenti ai ruoli ordinari o ai ruoli aggiunti, attualmente inquadrati nella carriera del personale ausiliario, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esplicano mansioni attinenti alla carriera esecutiva (telefonisti, dattilografi, ecc.), possono passare a far parte dei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, conservando la qualifica di cui sono in possesso, previa domanda da presentarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Ai fini della progressione delle carriere nei ruoli aggiunti e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, per il per-

sonale che ha conseguito il titolo di studio prima del 30 aprile 1948, l'anzianità trascorsa dal predetto personale viene computata per intero. Per il personale che ha conseguito il titolo di studio dopo il 30 aprile 1948, l'anzianità richiesta ai fini predetti viene computata per intero, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di studio.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 388, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.